

ASSICURAZIONE ESTENSIONE DI GARANZIA CONSOLE

DIP – Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: LA PARISIENNE ASSURANCES S.A. – Francia: registrata al RCS di Parigi al n. 562 117 085, autorizzata ad agire in Italia in regime di LPS in forza di provvedimento IVASS n. II.01133 del 22/11/2011



Prodotto: CONSOLE PROTECTION PLUS n. ICIGSCN15

Documento redatto in data 24/09/2018



Questo documento informativo fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni della polizza.

Le informazioni complete su questa polizza sono disponibili su richiesta nei punti vendita GS e sul sito on-line <https://www.gamestop.it/gamestopprotection>

Che tipo di assicurazione è?

La garanzia assicurativa CONSOLE PROTECTION PLUS ha ad oggetto la protezione dal **GUASTO in estensione di garanzia** con previsione di consegna all'Assicurato di un Apparecchio nuovo di sostituzione.



Che cosa è assicurato?

✓ **Apparecchio in copertura:** la Console nuova acquistata nei punti vendita Game Stop in Italia.

✓ **Guasto:**

In caso di malfunzionamento dell'Apparecchio in copertura, dovuto ad un fenomeno elettrico, elettronico, elettromeccanico o meccanico INTERNO all'apparecchio, l'Assicurato riceverà un Apparecchio di sostituzione



Che cosa non è assicurato?

X Il Guasto intenzionale o doloso provocato dall'Assicurato o da qualsiasi persona diversa da una terza parte.

- X I Danni Materiali Accidentali
- X Guasti, malfunzionamenti o difetti imputabili a incidenti di ordine elettrico se ESTERNI all'Apparecchio in copertura.
- X I Guasti risultanti dalla modifiche delle caratteristiche originarie dell'Apparecchio in copertura
- X I Guasti derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni di utilizzo e manutenzione definite nel libretto d'istruzioni del costruttore dell'Apparecchio in copertura.
- X I Danni o Guasti determinati da catastrofe naturale o derivanti da siccità, umidità, corrosione, presenza di polvere, sovratensioni elettriche esterne (fulmini), o a temperatura in eccesso.
- X I Guasti subiti a seguito dell'apertura o della modifica del contenuto dell'unità centrale o delle periferiche e/o schede interne.
- X I Guasti risultanti da modifiche del programma, della configurazione dei dati, di malfunzionamento del software.
- X I Guasti derivanti dal collegamento dell'Apparecchio in copertura alla rete informatica o da virus.
- X I Guasti verificatisi durante l'installazione o il montaggio dell'Apparecchio in copertura o quando questi siano affidati ad un installatore o riparatore non autorizzato dall'Assicuratore.
- X I Guasti per i quali l'Assicurato non possa restituire l'Apparecchio in copertura.
- X I Guasti soggetti a riparazioni nell'ambito della Garanzia legale di conformità
- X I Guasti al Software, esclusi i guasti al sistema operativo e ai software pre-installati all'origine
- X I Guasti agli Accessori e ai Consumabili dell'Apparecchio in copertura, esclusi l'alimentatore esterno o la batteria se forniti all'origine insieme all'Apparecchio in copertura.
- X I Guasti ai controller dell'Apparecchio in copertura.
- X I costi di messa in servizio, riparazione o spedizione sostenute dall'Assicurato senza previo accordo con l'Assicuratore
- X I Guasti relativi agli Apparecchi in copertura il cui numero di serie è illeggibile oppure non regolarmente comunicato.
- X I Guasti occorsi all'Apparecchio di Sostituzione
- X Le regolazioni eseguibili dall'Assicurato, senza lo smontaggio dell'Apparecchio in copertura
- X I Guasti per i quali vi siano campagne di richiamo da parte del costruttore



Ci sono limiti alla copertura?

! In caso di indisponibilità dell'Apparecchio di sostituzione l'Assicurato riceverà un Buono di acquisto pari al Valore di Sostituzione spendibile presso i negozi Gamestop. Se il guasto è provocato da interruzione dell'alimentazione esterna o della batteria, purché mai sostituiti dall'Assicurato e inclusi all'origine nell'Apparecchio Assicurato, e può essere risolto attraverso la sola sostituzione dell'elemento non funzionante, si procederà alla sola sostituzione dell'elemento non funzionante.

! **UN UNICO SINISTRO** (liquidato/indennizzato) occorso durante il periodo di validità della polizza



Dove vale la copertura?

✓ La Copertura ha effetto per atti e fatti occorsi in tutto il mondo. Tuttavia, la diagnosi dell'apparecchio Assicurato e l'indennizzo avranno luogo esclusivamente in Italia (San Marino e Città del Vaticano compresi).



Che obblighi ho?

- Perfezionare formalmente la propria adesione alla copertura assicurativa accedendo al sito gamestop.myprotections.it, a partire dal 2° giorno ed entro 15 giorni successivi all'adesione, seguendo le istruzioni per ricevere l'Attestato di perfezionamento.
- Conservare una copia dell'Attestato e il Documento di Acquisto
- Denunciare il sinistro dal momento in cui si è venuto a conoscenza dello stesso, e al più tardi nei 5 giorni successivi (salvo casi fortuiti o di forza maggiore)
- Seguire le indicazioni ricevute dall'Assicuratore e/o da SPB Italia Srl, iscritta al RUI nr. B000066743, società incaricata dalla gestione amministrativa dei sinistri.
- Evitare di procedere in proprio alla riparazione o di dare incarico per la riparazione a un centro assistenza di propria scelta



Come e quando devo pagare?

Il pagamento del premio deve essere contestuale all'acquisto principale o entro il termine massimo di 2 mesi successivi all'acquisto della Console, recandosi a tale fine presso qualsiasi punto vendita GameStop munito di scontrino originale di acquisto della console. Sono ammesse tutte le forme di pagamento



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La COPERTURA GUASTO si perfeziona con l'Adesione, ma avrà decorrenza a partire dal giorno successivo alla data di cessazione della Garanzia Legale di conformità di 24 mesi a carico del rivenditore, e copre il prodotto acquistato per la durata di ulteriori 24 mesi (2 anni).

La copertura finisce alla sua naturale scadenza, oppure al primo sinistro liquidato.



Come posso disdire la polizza?

La polizza non prevede alcun tacito rinnovo quindi si intende automaticamente annullata alla sua naturale scadenza.

INFORMATIVA ALL'ASSICURATO
predisposta ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209
ed in conformità con quanto disposto dalla circolare IVASS n. 303 del 2 giugno 1997

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA Il contratto è concluso con **LA PARISIENNE ASSURANCES S.A.**, con sede legale in 120-122, rue Réaumur, 75002 Parigi, Francia, capitale sociale € 4.397.888, registrata al RCS di Parigi al n. 562 117 085. La Società **LA PARISIENNE ASSURANCES** è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa a norma dell'art. 65 R.D.L. 9.04.1923 n. 966 ed è iscritta all'IVASS al n. II.01133.

INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO Legge applicabile - Ai sensi dell'art. 185 del D. Lgs. n. 209/2005, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. **LA PARISIENNE ASSURANCES** propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana. **Reclami** Per qualsiasi reclamo l'avente diritto può scrivere a: quanto all'Intermediario:-SPB Italia S.r.l., Servizio Reclami, Via Battistotti Sassi 11/A, 20133 Milano - ovvero tramite email reclami@spbitalia.it o fax al n. 02 86311944; quanto all'Assicuratore :- IN CONFIDENCE INSURANCE SAS , agenzia di assicurazioni, in Tour D'Asnières Hall D, 4 Avenue Laurent Cely - 92600 Asnières-sur-Seine (France). (o inviare un'email a reclamations@inconfidence.fr) che agisce quale mandatario espressamente incaricato della gestione dei reclami da parte dell'Assicuratore **LA PARISIENNE ASSURANCES**, 120-122, rue Réaumur – 75002 Parigi – Francia SPB Italia si farà carico di rispondere entro i termini regolamentari, ai reclami di propria pertinenza, inclusi quelli relativi ai comportamenti dei propri dipendenti e/o collaboratori, o di trasferire immediatamente la comunicazione alla Compagnia di Assicurazione ove di sua pertinenza.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela Utenti, via del Quirinale 21, 00187 ROMA, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Termine di prescrizione dei diritti - I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Si richiama l'attenzione dell'Assicurato sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti
Ex artt 13-14 Regolamento U.E 2016/679

In applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, e per consentirLe di esprimere un consenso consapevole, La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.

1. Titolare del trattamento

I suoi dati saranno trattati da **LA PARISIENNE ASSURANCES S.A.** 120-122 rue Réaumur, 75002 Parigi – Francia Il Titolare, conformemente a quanto disposto dall'articolo 37 del Regolamento U.E. 2016/679, non ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO).

Tuttavia gli interessati possono rivolgersi per l'esercizio dei propri diritti e per richiedere informazioni sui dati personali trattati, con una specifica richiesta all'indirizzo seguente:

Servizio Privacy di LA PARISIENNE ASSURANCES presso IN CONFIDENCE SAS, agenzia di assicurazioni, in Tour D'Asnières Hall D, 4 Avenue Laurent Cely - 92600 Asnières-sur-Seine (France)

2. Quali dati raccogliamo

- categoria dati personali oggetto del trattamento

Raccogliamo dati personali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica). Tra queste informazioni possono essere raccolte anche dati di natura sensibile e/o dati oggetto di particolare tutela, strettamente inerenti alla fornitura dei servizi/prodotti assicurativi di cui sopra, nel rispetto delle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

- come sono raccolti i dati personali

I dati personali sono raccolti direttamente, per il tramite di altri soggetti, parti del processo di vendita del prodotto assicurativo che La riguarda (contraenti di polizza a cui Lei aderisca o in cui risulti assicurato, beneficiario, coobbligati, ecc.) e di altri operatori assicurativi (agenti, brokers di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc...), oppure di soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.) forniscono informazioni commerciali; di organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo e/o altri soggetti pubblici.

3. Perché le chiediamo i dati

3.1 Finalità primarie del trattamento dei dati personali.

Il consenso al trattamento di questi dati è **necessario** per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione, ivi compresa la prestazione dei servizi assicurativi offerti. In particolare: adesione alle polizze assicurative, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri e altre prestazioni connesse e/o inerenti.

Inoltre i Suoi dati potranno essere oggetto di trattamento, sempre nell'ambito delle finalità primarie, per: riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio e difesa dei diritti

dell'assicuratore, adempimento a specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirle le prestazioni assicurative derivanti dal contratto/senza il consenso all'utilizzo dei Suoi dati non potremmo fornirle i relativi servizi.

3.2 Finalità secondarie del trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti potranno essere altresì trattati, sia in modalità cartacea (es: compilazione di moduli, coupon e similari cartacei presso i punti vendita o in via elettronica) che con modalità automatizzata/informatica, per le seguenti ulteriori finalità che si specificano di seguito.

Inoltre con il suo specifico consenso, **facoltativo**, il trattamento potrà anche essere diretto all'espletamento da parte della Compagnia di finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi/previdenziali/finanziari della Società stessa o delle Società del gruppo di appartenenza, nonché allo svolgimento di ricerche di mercato e di indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

I suoi dati personali non sensibili saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi. Precisiamo che l'eventuale diniego di tale consenso non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione ma precluderà la possibilità di svolgere attività di promozione e informazione commerciale di prodotti assicurativi/previdenziali/finanziari, nonché ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, nei confronti dell'Interessato.

4. Come trattiamo i suoi dati

Il trattamento dei Suoi dati personali comprende le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, compresi modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati e sempre in modo da garantire la sicurezza e la protezione, comprese accessibilità, confidenzialità, integrità, tutela e riservatezza dei dati in ottemperanza alle vigenti normative. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

I dati sono trattati con modalità e procedure anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornire i servizi richiesti e/o previsti nonché per la comunicazione ai soggetti indicati sopra anche mediante l'uso di dispositivi automatici di chiamata, telefax, comunicazioni elettroniche o via Web.

Le attività sopra descritte potranno essere realizzate dal Titolare del trattamento, da società di Gruppo, dai suoi agenti o collaboratori anche avvalendosi di società specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Questi soggetti svolgono la funzione di "Responsabile" o di "Incaricato" del trattamento dei dati, preposti all'esecuzione di tutte le operazioni strumentali al conseguimento dei fini sopra descritti, oppure operano come distinti "Titolari" del trattamento. Le precisiamo inoltre che quali "Responsabili" o "Incaricati" del trattamento possono venire a conoscenza dei dati i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati nell'ambito delle rispettive mansioni, nella misura ragionevolmente necessaria per eseguire queste attività e non sono oggetto di diffusione.

Il conferimento/consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti, che possono entrare in diretto contatto con lei.

Per questo motivo sottolineiamo che tutti i nostri collaboratori e le società a cui ci affidiamo sono soggetti di nostra fiducia, selezionati in modo attento e meticoloso.

5. Conservazione dei dati

Alla fine delle attività inerenti il contratto assicurativo, impregiudicati gli obblighi di conservazione dei documenti ex art. 2220 cod. civ. i suoi dati saranno conservati sui nostri sistemi informatici per la durata di anni 10 dalla scadenza della adesione alla copertura assicurativa ovvero dalla liquidazione di sinistro ove occorso o dall'ultimo atti interruttivo la prescrizione.

6. Come condividiamo i Suoi dati

6.1 servizi correlati

La informiamo inoltre che i dati, secondo i casi, possono essere comunicati ad altri soggetti costituenti la c.d. "catena assicurativa" per le finalità sopra esposte. In relazione a tale finalità i soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati sono: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione. Inoltre, nell'ambito della esecuzione delle prestazioni assicurative ovvero in adempimento a obblighi di legge, i dati possono essere comunicati a: studi legali per la gestione di eventuali reclami o controversie legali, periti, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa assistenza (indicata nel contratto); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; Organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo per reciproci scambi con tutte le imprese consorziate (ad es. Pool per l'assicurazione R.C. Inquinamento; CID; ecc.); IVASS, Ministero delle attività produttive, Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine. L'elenco di queste società è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento.

6.2 trasferimento dei dati all'estero

I dati personali possono essere trattati e o conservati in Francia offrendo all'interessato adeguate garanzie di tutela dei propri interessi, in quanto la Francia è paese membro della Comunità europea e, come tale, tenuto all'ottemperanza completa alle disposizioni relative alla Protezione dei dati personali contenute nel Regolamento U.E. 2016/679.

Nel caso in cui i suoi dati fossero trattati da un soggetto operante in un paese extra U.E., si garantisce il pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, anche al di fuori dei confini, sia qualora il paese sia oggetto di dichiarazione di adeguatezza da parte della Commissione UE sia, in eventuale assenza, assumendo ogni dovuta garanzia appropriata ed adeguata tramite l'attuazione di specifiche clausole contrattuali modello. In tali ipotesi, peraltro, è la conservazione dei dati personali è effettuata esclusivamente in paesi dell'Unione Europea. Ella avrà diritto **di ottenere**

dal Titolare ogni comunicazione per avere una copia di tali dati e l'indicazione del luogo ove sono disponibili. Salve le sue facoltà come indicate e specificate al successivo art. 7.

7. Quali sono i suoi diritti

L'interessato ha facoltà di accedere ai dati personali che lo riguardano e può esercitare i diritti sanciti dal Regolamento U.E.2016/679, nel testo vigente tempo per tempo, i cui principi sono riportati di seguito.

Nello specifico Lei ha il diritto, in ogni momento:

- di ottenere la conferma dell'esistenza o meno del trattamento dei Suoi propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità e modalità su cui si basa il trattamento;
- di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la restituzione, la portabilità, la trasformazione in forma anonima, la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge;
- di opporsi, al trattamento stesso, per motivi legittimi ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, o al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini dell'invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Modalità di esercizio dei diritti

In ogni momento il Cliente potrà – senza formalità alcuna – esercitare i Suoi diritti o ottenere maggiori informazioni, anche in relazione ai dati come trattati o ai soggetti ai quali i Suoi dati possono essere stati comunicati, compreso l'elenco delle persone nominate Responsabili, scrivendo a:

Servizio Privacy di LA PARISIENNE ASSURANCES presso IN CONFIDENCE SAS, agenzia di assicurazioni, in Tour D'Asnières Hall D, 4 Avenue Laurent Cely - 92600 Asnières-sur-Seine (France).

E obbligo del Titolare rispondere all'interessato entro un mese dalla richiesta.

Ha, inoltre, la possibilità di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma; e-mail: garante@gpdp.it; Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it; Fax: (+39) 06.69677.3785

GameStop Italia

ESTENSIONE DI GARANZIA LEGALE PER CONSOLE DI GIOCO NUOVE

- CONDIZIONI GENERALI -

Condizioni generali – valido come Foglio Informativo - del contratto di assicurazione ad adesione facoltativa n° ICI GSCN15

(di seguito, il "Contratto") sottoscritto:

- da **GameStop Italy S.r.l.** - Via dei Lavoratori, 6 -20090 Buccinasco (Mi) – Partita IVA n° 03217130966 (di seguito « GameStop »),
- LA PARISIENNE ASSURANCES S.A, con sede legale in 120-122, rue Réaumur, 75002, Parigi, Francia, capitale sociale € 4.397.888, registrata al RCS di Parigi al n. 562 117 085, autorizzata ad agire in Italia in regime di LPS in forza di provvedimento IVASS n. II.01133 del 22/11/2011, debitamente rappresentata da IN CONFIDENCE INSURANCE SAS, agenzia assicurativa di sottoscrizione, con sede legale in 5 rue de l'Ordre, 95300 Pontoise, Francia, capitale sociale € 1.000, registrata al RCS di Pontoise al n. 798 338 182 e all'ORIAS al n. 14 000 507 (www.orias.fr), che agisce in Italia in regime di LPS, abilitata ad agire per conto di «LA PARISIENNE ASSURANCES».
- per il tramite di **SPB Italia S.r.l.**, broker assicurativo con sede legale sita in Milano, Via Luisa Battistotti Sassi 11, capitale sociale 58.000 Euro i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n° 13162190154, iscritta alla sezione B del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) al numero B000066743, in data 15.06.07 e sottoposta a controllo e direzione di SPB SA, Le Havre (France) (di seguito, anche « SPB »).

L'autorità incaricata del controllo di SPB Italia Srl è IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Via del Quirinale n. 21 -00187 Roma.

L'autorità incaricata del controllo LA PARISIENNE ASSURANCES è l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61 rue Taitbout, 75436 Parigi Cedex 09, Francia.

GameStop ha incaricato SPB, che ha negoziato il seguente accordo, di essere l'interlocutore dei clienti che hanno aderito al Contratto acquistando l'estensione di Garanzia per Console da Gioco nuove, al fine di fornire agli assicurati il miglior servizio.

SPB è contattabile :

- **via web sul sito : gamestop.myprotections.it**
- **via Telefono: 02 86311926** linea telefonica attiva dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.
- **Via Posta :** SPB ITALIA Srl
Via Luisa Battistotti Sassi 1
20133 Milano
- **via fax : 02 804733**

1 - DEFINIZIONI

■ **Accessori:**

Parti non necessarie al funzionamento dell'Apparecchio in copertura – secondo le indicazioni del costruttore – ma associabili al funzionamento dello stesso – secondo le norme e le condizioni definite dal costruttore

■ **Aderente:**

Persona fisica maggiorenne residente abitualmente in Italia, che ha acquistato l'Apparecchio in copertura e che ha aderito al Contratto

■ **Apparecchio in copertura:**

La console acquistata nuova o ricondizionata Sony in un negozio GameStop dall'Aderente e le cui referenze numeriche identificative figurino sul documento di vendita di GameStop

Oppure, l'Apparecchio di scambio in Garanzia Legale di cui sia stata data comunicazione all'Assicuratore.

■ **Apparecchio di Scambio in Garanzia Legale**

Console di Gioco fornita dal produttore o da GameStop all'Assicurato, nell'ambito della garanzia legale di conformità, in sostituzione di un Apparecchio in copertura.

■ **Apparecchio di sostituzione**

Console di Gioco nuova, di modello identico all'Apparecchio in copertura o, se non questo non è più commercializzato o è indisponibile, una Console di gioco equivalente o di livello immediatamente superiore sotto il profilo "isofunzionale", vale a dire con le stesse caratteristiche tecniche principali (ad eccezione delle caratteristiche di peso, forma, marca, colore, rivestimento, design).

■ **Assicurato :**

L'aderente

oppure,

la persona fisica che utilizza l'Apparecchio in copertura con il consenso e sotto la responsabilità dell'aderente.

■ **Buono di Sostituzione :**

Documento fornito dall'Assicuratore all'Assicurato, a titolo d'indennizzo, per il tramite di SPB e GameStop, in applicazione delle disposizioni del contratto.

■ **Console di gioco nuove :**

Tutte le console di gioco definite come tali dalla nomenclatura prodotti del costruttore e/o di GameStop, acquistate con il loro imballaggio d'origine del costruttore e che beneficiano della validità della garanzia legale dalla data di acquisto in un negozio GameStop

■ **Consumabili:**

Componenti necessari al funzionamento dell'Apparecchio in copertura – secondo le indicazioni del costruttore – che devono essere rinnovati periodicamente – conformemente alle condizioni e norme definite dal costruttore – per assicurare il funzionamento dell'Apparecchio in copertura

■ **Danno materiale accidentale:**

La distruzione o il deterioramento, totale o parziale, esteriormente visibile, che nuoce al buon funzionamento dell'Apparecchio in copertura e che risulti da un Incidente.

■ **Decadenza**

Sanzione che consiste nel privare l'Aderente/Assicurato dei vantaggi assicurativi previsti nella presente polizza in caso di mancato rispetto di uno dei suoi obblighi.

■ **Franchigia**

Quota-parte del valore di sostituzione che resta a carico dell'Assicurato

■ **Garanzia legale di conformità**

Garanzia legale di conformità per i beni di consumo ai sensi del titolo 3 del decreto legislativo del 6 settembre 2005, numero 206 (articoli dal 128 al 135 del Codice del Consumo)

La durata della Garanzia Legale di conformità per le console di gioco nuove acquistate nei negozi GameStop, è di 24 mesi a partire dalla data di consegna all'Aderente dell'Apparecchio in copertura.

■ **Guasto**

Danno che impedisce il corretto funzionamento dell'Apparecchio in copertura e che è dovuto ad un fenomeno elettrico, elettronico, elettromeccanico o meccanico INTERNO ALL'APPARECCHIO IN COPERTURA, anche derivante dall'usura, ai seguenti componenti:

- L'unità centrale, la CPU e tutte le schede e componenti interne al corpo macchina.
- La Wii U Gamepad (Nintendo) o la Kinect (Microsoft) o la Playstation Camera (Sony)
- Il sistema operativo e il pacchetto software.

■ **Incidente:**

Qualsiasi evento improvviso, imprevisto, inevitabile ed estraneo a fatto dell'Aderente/Assicurato che costituisca la causa esclusiva del danno materiale accidentale subito dall'Apparecchio in copertura.

■ **Incidenti di ordine elettrico:**

Qualsiasi evento causato da agenti esterni all'Apparecchio in copertura che ne comporti il danneggiamento, **originato dalla corrente elettrica**, dovuto a surriscaldamento, cortocircuito, calo di tensione, induzione, difetto d'isolamento, o dagli effetti dell'elettricità atmosferica

■ **Indennizzo:**

In caso di Guasto dell'Apparecchio in copertura, durante il periodo di efficacia della Polizza, l'Assicurato ha diritto a ricevere quale indennizzo dall'Assicuratore, per il tramite di SPB e GameStop, **un Buono di Sostituzione** – di importo pari al Valore di Sostituzione – valido per il ritiro di un Apparecchio di Sostituzione in un punto vendita GameStop, ovvero, in caso di indisponibilità dell'Apparecchio di Sostituzione, **un Buono di Sostituzione** di importo pari al Valore di Sostituzione, da utilizzare quale buono acquisto spendibile presso i negozi GameStop.

Se il Guasto è provocato da interruzione dell'alimentazione esterna o della batteria, purché mai sostituiti dall'Assicurato e inclusi all'origine nell'Apparecchio in copertura, e può essere risolto attraverso la sola sostituzione dell'elemento non funzionante, si procederà alla sola sostituzione dell'elemento non funzionante da parte dall'Assicuratore, per il tramite di SPB e GameStop, a titolo d'indennizzo.

■ **Reclamo:**

Una dichiarazione d'insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati Reclami le richieste d'informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

■ **Sinistro:**

Guasto suscettibile di attivare la copertura, ai sensi del Contratto.

■ **Terzi :**

Persone diverse dall'Aderente/Assicurato, dal coniuge o dal convivente di quest'ultimo, dai suoi ascendenti o discendenti, e da qualsiasi persona autorizzata dall'Aderente/Assicurato ad utilizzare l'Apparecchio oggetto della copertura.

■ **Usura:**

Deterioramento progressivo dell'Apparecchio in copertura, o di uno o più dei suoi elementi costitutivi, conseguente all'utilizzo conforme alle istruzioni di utilizzo e di manutenzione del costruttore

■ **Valore di Sostituzione :**

Valore d'acquisto, IVA compresa, dell'Apparecchio in copertura alla data del Sinistro oppure, se tale apparecchio non è più in vendita o disponibile nei negozi GameStop in Italia, valore d'acquisto, IVA compresa, alla data del Sinistro, di un Apparecchio di Sostituzione. Il Valore di sostituzione non potrà comunque essere superiore al valore risultante dallo scontrino o la fattura dell'apparecchio oggetto della copertura, IVA inclusa.

2 - MODALITA'

L'offerta assicurativa viene proposta, quale servizio accessorio alla vendita del bene principale, contestualmente all'acquisto della console di gioco nuova.

E' data la possibilità all'Aderente di acquistare la polizza, perfezionando l'adesione alla copertura, entro il termine massimo di 2 mesi successivi all'acquisto della Console di Gioco nuova, recandosi a tale fine presso qualsiasi punto vendita GameStop munito di scontrino originale di acquisto della console.

Il Contratto si conclude nel momento in cui l'Aderente, dopo aver ricevuto e preso visione dell'Informativa Sintetica delle Condizioni Generali di Assicurazione, paga l'importo del premio di polizza presso il negozio GameStop interessato.

L'Aderente deve attivare la propria polizza perfezionando l'adesione sul sito **gamestop.myprotections.it** dal secondo giorno successivo all'acquisto della copertura assicurativa ed entro 15 giorni dalla data di pagamento del premio di polizza, attraverso il numero di contratto rilasciato da GameStop al momento dell'acquisto.

In questa fase, all'Aderente sarà chiesto di esprimere il proprio consenso a ricevere ogni comunicazione inerente il rapporto assicurativo via email, indicandone il relativo recapito o in via alternativa e subordinata, qualora l'Aderente non disponga di tale indirizzo o non voglia utilizzare tale modalità, un proprio indirizzo per l'invio di comunicazioni.

L'Aderente riceverà successivamente un attestato di perfezionamento formale della Assicurazione (l'Attestato di Attivazione) via email o in formato cartaceo all'indirizzo che avrà indicato.

L'Aderente deve conservare l'Informativa Sintetica delle Condizioni Generali di Assicurazione, una copia dell'Attestato di Attivazione e il documento di vendita di GameStop attestante il pagamento dell'Apparecchio in copertura e la regolazione del premio di polizza.

Nel caso in cui l'adesione alla copertura avvenisse successivamente all'acquisto della console di gioco nuova, l'Aderente deve conservare, unitamente al documento di acquisto della console, il documento di acquisto attestante il pagamento del premio e copia dell'Attestato di Attivazione.

La data di adesione alla garanzia assicurativa corrisponde alla data presente su fattura/scontrino per l'acquisto dell'estensione di garanzia rilasciato da GameStop – che fa fede.

In tutti i casi, l'adesione al contratto copre un solo Apparecchio in copertura

3 – OGGETTO DELLA COPERTURA

La Polizza ha effetto a partire dalla data di scadenza della garanzia legale di conformità dell'Apparecchio in copertura per una durata di 2 (due) anni e **copre, per ciascun Apparecchio in copertura, UN SOLO SINISTRO DETERMINATO DA GUASTO**, come definito e alle condizioni complessive riportate nelle Condizioni Generali, con diritto dell'Assicurato a ricevere dall'Assicuratore per il tramite di SPB e GameStop:

- **Un Buono di Sostituzione – di importo pari al Valore di Sostituzione** – valido per il ritiro di un Apparecchio di Sostituzione in un punto vendita GameStop, ovvero, in caso di indisponibilità dell'Apparecchio di sostituzione:

- Un buono di sostituzione di importo pari al valore di sostituzione.

Se il guasto è provocato da interruzione dell'alimentazione esterna o della batteria, purchè mai sostituiti dall'Assicurato e inclusi all'origine nell'Apparecchio Assicurato, e può essere risolto attraverso la sola sostituzione dell'elemento non funzionante, si procederà alla sola sostituzione dell'elemento non funzionante da parte dall'Assicuratore, per il tramite di SPB e GameStop, a titolo d'indennizzo.

L'Apparecchio di scambio in Garanzia Legale (vedere definizione) è coperto, fino alla data di cessazione della copertura assicurativa - nel rispetto delle condizioni dell'articolo 10. "MODIFICHE DEL RISCHIO" – alle stesse condizioni e limiti dell'Apparecchio assicurato in origine, così come definiti all'articolo 1 delle presenti condizioni generali.

4 - ESCLUSIONI

Valgono, quali limitazioni del rischio assicurato, le seguenti ipotesi di Sinistro da **intendersi escluse da copertura**

- Le conseguenze dirette di una guerra, guerra civile, insurrezioni o confische da parte dell'autorità
- Le conseguenze della disintegrazione del nucleo dell'atomo.
- Le conseguenze dirette o indirette della distruzione o della perdita di dati, files, software o giochi durante o a seguito di un sinistro.
- Il recupero e la reinstallazione di dati, files, software o giochi sull'Apparecchio in copertura o sull'Apparecchio di scambio in Garanzia Legale
- Il Guasto intenzionale o doloso provocato dall'Assicurato o da qualsiasi persona diversa da una terza parte.
- I Danni indiretti, finanziari o meno, subiti dall'Assicurato durante o dopo un Sinistro
- I Danni Materiali Accidentali
- I Danni o i Guasti risultanti da fenomeni relativi a catastrofe naturale
- Guasti, malfunzionamenti o difetti imputabili a incidenti di ordine elettrico se ESTERNI all'Apparecchio in copertura.
- I guasti risultanti dalla modifiche delle caratteristiche di origine dell'Apparecchio in copertura
- I guasti legati alla siccità, umidità, corrosione, presenza di polvere, sovratensioni elettriche esterne (fulmini), o la temperatura in eccesso.
- I Guasti derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni di utilizzo e manutenzione definite nel libretto d'istruzioni del costruttore dell'Apparecchio in copertura.
- I guasti subiti a seguito dell'apertura o della modifica del contenuto dell'unità centrale o delle periferiche e/o schede interne.
- I Guasti risultanti da modifiche del programma, della configurazione dei dati, di malfunzionamento del software.
- I guasti derivanti dal collegamento dell'Apparecchio in copertura alla rete e da virus.
- I Guasti verificatisi durante l'installazione o il montaggio dell'Apparecchio in copertura o quando questi siano affidati ad un installatore o riparatore non autorizzato da SPB.
- I Guasti per i quali l'Assicurato non può restituire l'Apparecchio in copertura Guasto.
- I Guasti risultanti da riparazioni nell'ambito della Garanzia legale di conformità
- I Guasti al Software, esclusi i guasti al sistema operativo e ai software pre-installati all'origine
- I Guasti agli Accessori e ai Consumabili legati al funzionamento dell'Apparecchio in copertura, esclusi l'alimentatore esterno o la batteria fornita all'origine insieme all'Apparecchio in copertura e la Playstation Camera (Sony).
- I Guasti ai controller dell'Apparecchio in copertura, tranne i Guasti alla Wii U Gamepad (Nintendo) o alla Kinect (Microsoft), che sono compresi nella copertura.

- I costi di messa in servizio, riparazione o spedizione sostenute dall'Assicurato senza previo accordo con SPB.
- I Guasti relativi agli Apparecchi in copertura il cui numero di serie è illeggibile oppure non regolarmente comunicato.
- I Guasti occorsi all'Apparecchio di Sostituzione
- I Guasti coperti dalla Garanzia Legale di Conformità
- Le regolazioni accessibili all'Assicurato, senza lo smontaggio dell'Apparecchio in copertura
- I Guasti per i quali vi siano campagne di richiamo da parte del costruttore

5 - DENUNCIA DI SINISTRO A SPB

5.1. Denuncia di SINISTRO a SPB

Premesso che SPB, su richiesta di GameStop, si è resa disponibile, quale impegno accessorio e strumentale all'attività di mediazione assicurativa complessivamente svolta, anche a curare la gestione amministrativa dei sinistri nell'interesse esclusivo degli Assicurati e di ciò l'assicuratore ha preso atto si prevede che:

- dal momento in cui è venuto a conoscenza del sinistro e al più tardi nei 5 (cinque) giorni successivi (salvo in casi fortuiti o di forza maggiore), l'Assicurato deve denunciare l'evento a SPB.
- se l'Assicurato non rispetta il sopracitato intervallo di tempo per la dichiarazione del sinistro e se l'Assicuratore dimostra che questo ritardo ha causato un danno, l'Assicurato decadrà dal diritto di beneficiare della Copertura.

5.2. Formalità da assolvere in caso di Guasto da parte dell'Assicurato:

Cosa non fare :

- * Procedere in proprio alla riparazione
- * Dare mandato per la riparazione a un centro assistenza di propria scelta

Cosa fare :

Denuncia online: collegarsi al sito gamestop.myprotections.it, seguire le istruzioni di SPB, allegare i documenti necessari
Denuncia telefonica: contattare SPB al numero telefonico 02. 86311926, seguire le istruzioni indicate da SPB

In tutti i casi saranno richiesti all'Assicurato:

- Mettere a disposizione del l'Assicuratore, seguendo le indicazioni fornite da SPB e a spese dell'Assicuratore, l'apparecchio in copertura – completo di ogni elemento ed accessorio originale
- Lo scontrino/fattura di Gamestop relativo all'acquisto dell'Apparecchio in copertura e attestante il pagamento del premio versato al momento dell'adesione al Contratto
- L'Attestato di Attivazione

5.3. Documenti Giustificativi:

Ai fini della liquidazione del sinistro, l'Assicurato dovrà produrre a SPB, a mezzo posta, email o fax, i seguenti documenti giustificativi:

In Tutti i casi:

- * Lo scontrino/fattura di GameStop relativo all'apparecchio in copertura; e
- * Lo scontrino/fattura attestante il pagamento del premio versato al momento dell'adesione al Contratto; e
- * L'Attestato di Attivazione.

Più in generale, all'Assicurato potrà essere richiesto di fornire ulteriore documentazione giustificativa a supporto della propria istanza, secondo le indicazioni e richieste che l'Assicuratore ritenga necessarie per verificare la

fondatezza della richiesta di indennizzo e procedere alla relativa valutazione. L'Assicuratore potrà altresì sottoporre a proprie spese l'Apparecchio a perizia tecnica per l'accertamento del danno.

Se l'Assicurato in mala fede o con consapevolezza utilizza documenti inesatti come giustificativi, mette in atto comportamenti fraudolenti, o in fase di denuncia omette di indicare tutte le circostanze rilevanti ed esatte del Guasto, l'Assicurato non potrà beneficiare della Copertura.

5.4. Pagamento dei Sinistri

Qualora l'indennizzabilità del Guasto dell'Apparecchio in copertura fosse confermata, eventualmente anche a seguito di verifica da parte di un centro assistenza prescelto dall'Assicuratore per il tramite di SPB:

L'Assicuratore s'impegna, in conformità alle condizioni definite nelle presenti Condizioni Generali, a fornire all'Assicurato un buono di Sostituzione -di importo pari al valore di Sostituzione- valido per il ritiro di un Apparecchio di Sostituzione in un punto vendita GameStop.

In caso di indisponibilità dell'Apparecchio di Sostituzione, l'Assicuratore si impegna a fornire all'Assicurato un buono di Sostituzione di importo pari al Valore di Sostituzione, attraverso l'intermediario SPB e GameStop, a titolo d'indennizzo, da valere quale buono acquisto spendibile presso i negozi GameStop.

5.5. Reiezione della richiesta

Se il Guasto dell'Apparecchio in copertura – secondo la diagnosi del guasto effettuata da un centro tecnico autorizzato dall'Assicuratore – non venisse accertato, l'Apparecchio in copertura sarà restituito all'Aderente/Assicurato con le medesime modalità utilizzate per la consegna, a spese dell'Assicuratore.

5.6. Proprietà dell'Assicuratore

L'Apparecchio in copertura oggetto di una sostituzione o per il quale sia stato emesso un Buono di sostituzione diverrà di proprietà dell'Assicuratore.

6 - PREMIO DI ASSICURAZIONE

Il premio di polizza è proporzionale al prezzo di acquisto, IVA Inclusa, dell'Apparecchio Assicurato.

L'ammontare del premio è indicato sullo scontrino/fattura di GameStop che attesta il pagamento dello stesso e sull'Attestato di Attivazione, In caso di Incoerenza dell'importo del premio fra l'Attestato di Attivazione e lo scontrino/fattura di GameStop, farà fede questo ultimo.

L'importo del premio di polizza è pagato integralmente dall'Aderente presso i negozi GameStop al momento dell'adesione al Contratto.

Su richiesta espressa dell'Aderente, l'importo del premio è integralmente pagato al momento dell'adesione al Contratto, prima della fine del periodo di recesso.

7 - DIRITTO DI RECESSO

L'aderente può rinunciare alla polizza negli 8 (otto) giorni di calendario successivi all'adesione al Contratto, rivolgendosi a GameStop che rimborserà l'importo del premio assicurativo

pagato al momento dell'adesione.

8 - DECORRENZA E DURATA DI ADESIONE E COPERTURA

8.1 DECORRENZA E DURATA DELL'ADESIONE

8.1.1 Decorrenza dell'adesione:

L'adesione alla copertura assicurativa prende effetto dal pagamento del premio sia esso contestuale all'acquisto dell'Apparecchio in copertura e dell'estensione di garanzia – sia esso successivo e in ogni caso entro il termine utile per perfezionare l'adesione alla copertura assicurativa, salva l'attivazione dell'Adesione da parte dell'Aderente, secondo le modalità indicate nell'Articolo 2 delle presenti Condizioni Generali e, con l'espreso accordo dell'Aderente, prima della scadenza del diritto di recesso.

8.1.2 Durata dell'adesione:

Per Durata di adesione si intende il periodo compreso fra

- ✓ La data in cui prende effetto l'adesione e
- ✓ La data corrispondente alla scadenza di un periodo di 2 (due) anni dopo la data di scadenza della garanzia legale dell'Apparecchio in copertura originale.

Tuttavia, l'adesione può essere disdetta e la copertura assicurativa cessare prima della sua scadenza naturale, nei casi elencati all'art. 9 delle presenti Condizioni Generali.

8.2 DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA

La Copertura ha effetto a partire dalla data di scadenza della garanzia legale di conformità per una durata di 2 (due) anni.

L'Apparecchio di scambio in Garanzia Legale è assicurato alle medesime condizioni dell'Apparecchio in copertura indicato inizialmente sull'Attestato di Adesione, per il periodo di validità rimanente dopo la sua consegna all'Assicurato, purchè sia stato comunicato come da art. 10 "Modifiche del Rischio" delle presenti Condizioni Generali

È fatto salvo il caso di recesso anticipato dall'adesione.

9 - CESSAZIONE DELLA COPERTURA E RECESSO DELL'ADESIONE

La Copertura cessa:

- Alla fine del periodo di validità così come definito dall'art. 8 delle presenti Condizioni Generali

La copertura assicurativa termina anticipatamente nei seguenti casi:

- In caso di recesso anticipato dall'adesione;
- In caso di sinistro indennizzato: la cessazione della copertura assicurativa ha effetto dalla data del sinistro. **Il premio di polizza resta acquisito dall'Assicuratore;**
- In caso di mancato pagamento del premio di assicurazione, conformemente all'articolo 2910 del Codice Civile. In questa ipotesi, l'Assicurato dovrà rimborsare l'eventuale sostituzione o indennizzo già effettuato dall'assicuratore;

10 - MODIFICA del RISCHIO

Tutte le modifiche inerenti la qualità e la persona dell'Assicurato o l'Apparecchio in copertura, rilevanti ai fini assicurativi, (in particolare le modifiche del numero di serie, della marca, del modello o quelle che seguono una sostituzione dell'apparecchio in copertura nel quadro della Garanzia Legale di Conformità, o ancora, nel caso di una modifica del nome e/o indirizzo dell'Assicurato o delle altre informazioni incluse nell'Attestato di

Attivazione o sullo scontrino/fattura dell'Apparecchio in copertura) **devono essere dichiarate dall'Assicurato a SPB per iscritto, entro 15 (quindici) giorni a partire dalla data di avvenimento dell'evento corrispondente, pena la perdita dei diritti previsti dall'adesione al Contratto.**

11 - RECLAMI

È diritto del Contraente e dell'Assicurato presentare un reclamo, ovvero una dichiarazione di insoddisfazione, nei confronti dell'Assicuratore e/o dell'Intermediario, in riferimento a un contratto o a un servizio assicurativo ricevuto o negato. Per qualsiasi reclamo l'avente diritto può scrivere a: quanto all'Intermediario: SPB Italia S.r.l., Servizio Reclami, Via Battistotti Sassi 11/A, 20133 Milano - ovvero tramite fax al n. 02 86311944; quanto all'Assicuratore: IN CONFIDENCE SAS; agenzia di assicurazioni, Servizio Reclami, nr. 5 rue de l'Ordre - 95300 Pontoise - Francia (o tramite una mail a reclamations@inconfidence.fr), precisando che tale agenzia agisce quale mandatario espressamente incaricato alla gestione dei reclami da parte dell'Assicuratore.

SPB Italia si farà carico di rispondere entro i termini regolamentari, ai reclami di propria pertinenza, inclusi quelli relativi ai comportamenti dei propri dipendenti e/o collaboratori, o di trasferire immediatamente la comunicazione alla Compagnia di Assicurazione ove di sua pertinenza.

È obbligo dell'Assicuratore e dell'Intermediario adottare una politica di gestione dei reclami tempestiva e corretta, in ogni caso o dando risposta al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal loro ricevimento. Qualora il reclamante non si ritenesse soddisfatto all'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi a: IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale - 21, 00187 (Roma), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Assicuratore. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi o di mediazione, ove esistenti o obbligatori per legge.

Per la risoluzione di lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia, si può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente (Francia) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, contattando il soggetto competente indicato nel sito Internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm

12 – DISPOSIZIONI DIVERSE

• Validità Territoriale :

La Copertura produce i suoi effetti per gli eventi occorsi in tutto il mondo.

Tuttavia, la diagnosi dell'apparecchio Assicurato e il versamento del rimborso, nel quadro della copertura garantita

dall'adesione al Contratto, avranno luogo esclusivamente in Italia.

• False Dichiarazioni:

Come indicato negli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile italiano, le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze tali che l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto di assicurazione quando l'Assicurato ha agito con dolo o colpa grave. Se l'Assicurato ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto di assicurazione, ma l'Assicuratore può recedervi mediante dichiarazione da inoltrare all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

• Prescrizione

Tutte le azioni derivanti dalla presente polizza di assicurazione si prescrivono in 2 (due) anni a partire dall'evento che le ha originate.

La prescrizione può essere interrotta con l'invio, da parte dell'Aderente/Assicurato di formale richiesta di indennizzo indirizzata all'Assicuratore e/o a SPB, con una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da valere quale costituzione in mora, ovvero con riconoscimento di debito da parte dell'Assicuratore.

• Protezione dei dati personali

L'Assicuratore garantisce agli Aderenti/Assicurati il diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei dati personali che li riguardano, alle condizioni previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003 s.m.i. ("Codice per la protezione dei dati personali"), come da informativa resa agli interessati, da esercitarsi nei confronti dell'Assicuratore e Titolare del trattamento, con richiesta da inoltrare al seguente indirizzo:

LA PARISIENNE ASSURANCES 120-122, rue Réaumur - 75002 Parigi - Francia.

13 – LEGGE APPLICABILE

Il Contratto, incluse le presenti Condizioni Generali, è disciplinato dalla legge italiana.

14 - SURROGAZIONE

L'Assicuratore che ha liquidato il sinistro è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo erogato, nei diritti dell'Aderente/Assicurato verso i terzi responsabili.

15 – CLAUSOLA BROKER

GameStop, in qualità di Contraente del presente Contratto, dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al Broker SPB Italia S.r.l., con sede in Via Battistotti Sassi - 20143 Milano, iscritto al RUI con il numero B 000066743.

16 – CONTROLLO DELL'ASSICURATORE E DEL BROKER

L'autorità incaricata del controllo di **LA PARISIENNE ASSURANCES** è l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61 rue Taitbout, 75436 Parigi Cedex 09, Francia. L'autorità incaricata del controllo della SPB Italia S.r.l. è l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (IVASS) - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma.

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
(Art. 49 Regolamento ISVAP n. 5/2006)
ALLEGATO N. 7A

**COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI
INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI**

ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento IVASS n. 5/2006 si pongono alla Sua attenzione le norme di comportamento che devono essere osservate dagli intermediari nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa. In particolare e obbligatoriamente gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento IVASS) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

ALLEGATO N. 7B

INFORMATIVA relativa all' INTERMEDIARIO, a POTENZIALI SITUAZIONI di CONFLITTO di INTERESSI e agli STRUMENTI di TUTELA dell'ASSICURATO- da RENDERE al CONTRAENTE e/o all'ASSICURATO PRIMA della SOTTOSCRIZIONE della PROPOSTA o, QUALORA NON PREVISTA, del CONTRATTO

AVVERTENZA: Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente e/o all'assicurato il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto d'interesse e sugli strumenti di tutela dell'assicurato. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che ha contribuito, su mandato del Contraente, a valutare le garanzie assicurative offerte

- a) Michele PERBELLINI (dipendente di SPB Italia S.r.l.), iscritto alla lettera E del registro degli intermediari assicurativi (RUI) con il nr. E000066745 in data 15 giugno 2007.
- b) SPB Italia S.r.l. con sede in MILANO, Via Battistotti Sassi nr. 11, tel. +3902863119.1 – fax +390286311944, indirizzo email contatto@spbitalia.it, pec spbitalia@pec.it; iscritta alla lettera B del registro degli intermediari assicurativi (RUI) con il nr. B000066743 in data 15 giugno 2007.
- d) L'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta è l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), con sede in ROMA Via del Quirinale, 21 tel.: +3906421331; fax: +390642133206.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario potranno essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a) Si comunica che SPB Italia S.r.l., è controllata da SPB S.A.S, società di diritto francese, che la medesima e l'intermediario addetto non possiedono alcuna partecipazione, né direttamente né indirettamente, in Compagnie di assicurazione.

b) Non sussistono, pertanto, situazione né attuali né potenziali di conflitto con Compagnie di Assicurazione sia perché estranee alla compagine sociale sia in assenza di legami contrattuali che impongano all'intermediario specifici obblighi nella fase di valutazione del prodotto assicurativo, rispondente alle esigenze del proprio mandatario. In ogni caso, SPB ITALIA e l'intermediario addetto operano in modo da non recare pregiudizio agli interessi degli assicurati.

c) Il prodotto assicurativo offerto è stato oggetto di preventiva analisi in relazione alle esigenze specifiche manifestate dal contraente, anche in riferimento ai beni oggetto di acquisto di cui è garanzia strumentale, e concordato con la Compagnia di Assicurazione senza alcun vincolo o obbligo preventivo.

d) Le Compagnie di assicurazione con le quali l'intermediario intrattiene rapporti, senza alcun vincolo di esclusiva o obbligo a contrarre, sono: Gruppo Alpha Insurance, Gruppo AXA Assicurazioni, Cardif Assicurazioni S.p.A, Carma S.A., Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., Gruppo UnipolSai, La Parisienne S.A.

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente e/o dell'Assicurato

a) i premi pagati dall'Assicurato e/o dal Contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso che ha dato adempimento agli obblighi in materia con apertura di specifico e idoneo conto corrente dedicato.

b) l'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione sulla responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti/assicurati da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;

c) ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria o ad un organismo di Mediazione del luogo di residenza o di domicilio principale del Cliente o dei soggetti che intendano far valere i diritti derivanti dal contratto, l'Assicurato o il Contraente hanno facoltà di inoltrare reclamo per iscritto quale dichiarazione di insoddisfazione in relazione agli obblighi e agli adempimenti propri dell'intermediario. Allo scopo potrà rivolgersi a SPB Italia inviando comunicazione scritta direttamente al Servizio Reclami presso SPB Italia S.r.l., via Battistotti Sassi 11, 20133 Milano, ovvero tramite e-mail all'indirizzo reclami@spbitalia.it o fax al n.0286311944 indicando: i) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;ii) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;iii) breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo e numero di polizza oggetto del reclamo; iv) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

La Funzione Reclami provvederà quindi a rispondere al reclamo di propria pertinenza, inclusi quelli relativi ai comportamenti dei propri dipendenti e/o collaboratori, entro 45 giorni dalla data di ricezione dello stesso con le medesime modalità utilizzate dal reclamante per il suo invio. Resta comunque salva la possibilità per il contraente e l'assicurato, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario entro il termine di 45 giorni, di rivolgersi all'IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, compilando l'apposito modulo reso disponibile dall'Autorità sul sito internet www.ivass.it, integrando le informazioni sopra richieste da (i) a (iv) con la copia del reclamo presentato a SPB Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto.

d) considerata la qualità di broker di SPB Italia è data possibilità per gli Assicurati e/o il Contraente di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, istituito presso Consap S.p.A., Via Yser nr. 14 - 00198 Roma, tel. 06.85796415, per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui alla precedente lettera b).

e) l'intermediario è autorizzato all'incasso dei premi in forza di specifico accordo con la Compagnia assicurativa e il pagamento in buona fede a cura del Contraente/Aderente al Broker o ai suoi collaboratori ai sensi dell'art. 118 del DLgs. 209/2005, **ha effetto liberatorio nei confronti del Contraente/Aderente** e conseguentemente impegna la Compagnia (e, in caso di coassicurazione, tutte le Compagnie coassicuratrici) a garantire la copertura assicurativa prevista in contratto.

SPB Italia s.r.l.